



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 17 gennaio 2022 n.4**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3 della Legge 29 ottobre 2021 n.183;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 13 dicembre 2021;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **INTERVENTO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DI TOUR OPERATOR IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

### **Art. 1**

*(Intervento di sostegno sotto forma di contributo a fondo perduto)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 29 ottobre 2021 n. 183, il presente decreto delegato disciplina un intervento di sostegno in favore degli operatori economici che esercitano l'attività di Agenzie di viaggio e turismo e di Tour Operator di cui all'articolo 28 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, settori che risultano a tutt'oggi fortemente colpiti dalla pandemia causata da COVID-19.
2. L'intervento di sostegno di cui al comma 1 consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di erogazione di una somma di denaro fino all'importo massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni operatore economico.

### **Art. 2**

*(Requisiti di accesso all'intervento)*

1. Per usufruire dell'intervento di sostegno di cui all'articolo 1, l'operatore economico non deve avere sospeso o cessato la licenza nel corso dell'esercizio 2021 e nei mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza. Il requisito di avere la licenza attiva deve permanere fino al 31 dicembre 2022.
2. Per gli operatori economici in possesso di più licenze si considera come attività svolta quella riportata nella licenza principale risultante dall'applicativo "OPEC" alla data dell'1 settembre 2021.

### **Art. 3**

*(Misura e calcolo del contributo a fondo perduto)*

1. Gli operatori economici possono beneficiare dell'intervento di sostegno di cui all'articolo 1 determinato nella misura dell'80% dell'ammontare dei costi sostenuti e documentati per la produzione o l'acquisto di materiali funzionali all'attività caratteristica, escluso il costo del personale dipendente; i costi devono essere riferiti al periodo 1 settembre 2021 - 30 giugno 2022.

2. Il contributo di cui all'articolo 1 non può essere superiore al tetto massimo previsto di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni operatore economico.

**Art. 4**  
*(Domanda di accesso)*

1. Per accedere all'intervento di sostegno di cui all'articolo 1, i soggetti aventi diritto devono presentare, entro il 31 marzo 2022, un'istanza da trasmettere tramite raccomandata elettronica T-Notice al Dipartimento Finanze e Bilancio, al seguente indirizzo [info.dipartimentofinanze@pa.sm](mailto:info.dipartimentofinanze@pa.sm), utilizzando il modulo disponibile sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio all'indirizzo [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm), allegando la documentazione attestante i costi già sostenuti alla data di presentazione della domanda stessa.

2. Successivamente al 31 marzo 2022 l'operatore economico, fermo restando l'importo massimo del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 1, può integrare l'istanza già presentata ai sensi del precedente comma 1, con la richiesta di ulteriori due tranches di contributo relativamente ai costi sostenuti entro il 30 giugno 2022. Tali richieste integrative, da formularsi con le medesime modalità di cui al comma 1, devono essere trasmesse rispettivamente entro il 30 aprile 2022 ed entro e non oltre il 31 luglio 2022.

3. Il contributo è corrisposto mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'operatore economico richiedente accesso esclusivamente presso un istituto bancario sammarinese.

**Art. 5**  
*(Controlli)*

1. Le verifiche preventive al riconoscimento del contributo, sui requisiti di cui all'articolo 2 e sulla documentazione attestante i costi sostenuti dagli operatori economici allegati all'istanza di cui all'articolo 4, sono effettuate dal Dipartimento Finanze e Bilancio.

2. Il controllo di cui al comma 1 attiene alla verifica dell'inerenza dei costi all'attività caratteristica sulla base della documentazione e delle dichiarazioni fornite dall'operatore economico e al periodo di riferimento dei costi medesimi. Il Dipartimento Finanze e Bilancio può richiedere all'operatore eventuali chiarimenti e integrazioni.

3. Il Dipartimento Finanze e Bilancio, completati i controlli di cui ai precedenti commi, liquida il contributo riconosciuto in favore dell'operatore economico.

4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio, secondo le modalità e le tempistiche dallo stesso definite, effettua i controlli successivi sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere nell'istanza di cui all'articolo 4 che comportano un beneficio non dovuto, il soggetto è punito, se il fatto non costituisce fatto più grave, con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale.

6. In caso di indebito beneficio del contributo di cui all'articolo 1 il Dipartimento Finanze e Bilancio, oltre al recupero del contributo erogato, applica una sanzione pecuniaria pari al 10%, senza facoltà di oblazione, calcolata sull'importo del contributo percepito e non dovuto dall'operatore economico.

7. Il recupero delle somme di cui al precedente comma avviene anche a mezzo di iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche.

**Art. 6**  
*(Copertura finanziaria)*

1. La spesa relativa alla copertura finanziaria dell'intervento straordinario di sostegno di cui al presente decreto delegato è prevista fino alla concorrenza massima di euro 500.000,00

(cinquecentomila/00) e trova imputazione sul capitolo di spesa 1-3-2390 “Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell’economia”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 gennaio 2022/1721 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*